

Credito d'imposta beni strumentali nuovi: le novità del Milleproroghe

Descrizione



L'articolo 3-*quater* del Decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022), introdotto durante l'iter parlamentare di conversione, modifica la disciplina del **credito d'imposta** riconosciuto a favore delle **imprese** in relazione agli **investimenti** in **beni strumentali nuovi**.

Per effetto di tale intervento normativo, il **tax credit** trova applicazione, con le percentuali previste per il 2021, in relazione a tutti gli investimenti ultimati **entro il 2022**, ferma restando la condizione che, **entro il 31 dicembre 2021**, l'ordine sia stato **accettato** dal **fornitore** e sia stato pagato **almeno il 20%** del costo di acquisizione. La novità interessa sia i beni materiali e immateriali "ordinari" sia quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "**Industria 4.0**".

In sostanza, quindi, con il Milleproroghe il legislatore ha sancito lo slittamento di sei mesi (**dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022**), del termine per portare a compimento le **operazioni agevolabili** correttamente avviate entro la fine del 2021.

Tale slittamento risponde all'esigenza di tener conto delle difficoltà incontrate dalle imprese per effetto del perdurare della pandemia da Covid-19, soprattutto con riguardo alla **capacità delle aziende produttrici dei beni di evadere tempestivamente gli ordini ricevuti**.

Il ricordato **articolo 3-quater** interviene sui commi **1054** e **1056**, dell'**articolo 1 L. 178/2020** (Legge di bilancio 2021). A tal proposito si ricorda che il **comma 1054**, nell'ambito della disciplina del **credito d'imposta** per i **beni strumentali nuovi**, riconosce l'agevolazione nella misura del **10%** del costo sostenuto alle **imprese** che effettuano **investimenti**:

- in **beni strumentali materiali**, purché **diversi** dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (di cui all'**allegato A** alla L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- in **beni strumentali immateriali** diversi da *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (di cui all'Allegato B L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal Milleproroghe, il **comma 1054** stabiliva che il credito spettasse in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse **avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%**.

Per effetto della modifica introdotta con il D.L. 228/2021 si dispone lo **slittamento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022** del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili.

Ai fini dell'ammissione all'agevolazione resta ferma in ogni caso la condizione che il relativo ordine, alla data del 31 dicembre 2021, risulti **accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione**.

Analogo intervento modificativo viene effettuato sul **comma 1056** della **L. 178/2020**. Tale comma riconosce il **tax credit** in relazione agli investimenti aventi a oggetto **beni** ricompresi nell'**Allegato A** alla **L. 232/2016**, ovvero i **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese** secondo il modello **Industria 4.0**.

Nella versione previgente gli investimenti agevolabili erano quelli **effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per effetto della modifica introdotta con il Decreto Milleproroghe si dispone lo slittamento dal 30 giugno 2022 al **31 dicembre 2022** del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili, ferma restando, anche in questa ipotesi, la condizione che il relativo ordine, alla data del 31 dicembre 2021, risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del

costo di acquisizione.

Si ricorda che nell'ipotesi disciplinata dal **comma 1056** il **credito d'imposta** è riconosciuto:

- nella misura del **50%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del **30%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del **10%** del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Infine, si ricorda che la disciplina dell'agevolazione in esame ad oggi vigente è il risultato della stratificazione di più interventi normativi. In particolare:

- la **Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019)** ha introdotto il credito d'imposta per le spese di investimento in beni strumentali nuovi (con scadenza iniziale prevista al 31 dicembre 2020);
- la **Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020)** ha esteso fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione della disciplina del *tax credit* e nel contempo ha, da un lato, potenziato e diversificato le aliquote agevolative e, dall'altro, ha incrementato le spese ammissibili e ha ampliato l'ambito applicativo;
- la **Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, L. 234/2021)** ha ulteriormente esteso (fino al 2025) l'efficacia della disciplina di favore e ha rimodulato l'applicazione dell'agevolazione.

Data di creazione

Aprile 7, 2022